



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

sezione staccata di Parma (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso n. 133 del 2011 proposto da _____ rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Fiorani e dall'avv. Giammassimo Forlini, e presso quest'ultimo elettivamente domiciliata in Parma, p.le della Macina n. 3;

contro

il Ministero dell'Interno e l'Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Piacenza, in persona dei rispettivi rappresentanti legali p.t., difesi e rappresentati dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria *ex lege*;

per l'annullamento

del provvedimento prot. n. P-PC/L/N/2009/102449 del 7 febbraio 2011, con cui l'Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Piacenza (Sportello unico dell'immigrazione) ha rigettato la dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare presentata dal sig. _____ in favore della ricorrente;

di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell'Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Piacenza;

Visti gli atti tutti della causa;

Nominato relatore il dott. Italo Caso;

Udito, per la ricorrente, alla pubblica udienza del 9 novembre 2011 il difensore come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Con provvedimento prot. n. P-PC/L/N/2009/102449 del 7 febbraio 2011, ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 102 del 2009, l'Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Piacenza (Sportello unico dell'immigrazione) rigettava la dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare presentata dal sig. _____ in favore della ricorrente, cittadina peruviana. La decisione veniva motivata con la circostanza dell'essere risultata la straniera destinataria di una condanna penale per violazione dell'art. 13, comma 13, del d.lgs. n. 286 del 1998 (pronuncia del Tribunale di Piacenza in data 10 ottobre 2008), ritenuta ostativa alla regolarizzazione.

Avverso il suindicato provvedimento ha proposto impugnativa l'interessata, deducendo la carenza della previa comunicazione ex art. 10-*bis* della legge n. 241 del 1990 (effettuata al solo datore di lavoro), assumendo l'insussistenza delle condizioni preclusive della regolarizzazione ex art. 1-*ter*, comma 13, della legge n. 102 del 2009 (per non rientrare il reato di cui all'art. 13, comma 13, del d.lgs. n. 286 del 1998 nelle fattispecie delittuose contemplate dall'art. 380 e dall'art. 381 cod.proc.pen.), denunciando l'incompatibilità dell'invocata disciplina con la direttiva comunitaria n. 115 del 2008. Di qui la richiesta di annullamento dell'atto impugnato.

Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell'Interno e l'Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Piacenza, a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, resistendo al gravame.

L'istanza cautelare della ricorrente veniva accolta dalla Sezione alla Camera di Consiglio del 20 aprile 2011 (ord. n. 141/2011).

All'udienza del 9 novembre 2011, ascoltato il rappresentante della ricorrente, la causa è passata in decisione.

Il ricorso è fondato.

Il diniego oggetto di impugnativa muove dall'assunto per cui la fattispecie di reato di cui all'art. 13, comma 13, del d.lgs. 286 del 1998 (*“Lo straniero destinatario di un provvedimento di espulsione non può rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'Interno. In caso di trasgressione lo straniero è punito con la reclusione da uno a quattro anni ...”*) sarebbe riconducibile all'ambito di applicazione dell'art. 1-ter, comma 13, della legge n. 102 del 2009 (*“Non possono essere ammessi alla procedura di emersione prevista dal presente articolo i lavoratori extracomunitari: a) ...; b) ...; c) che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 del medesimo codice”*). In realtà – osserva il Collegio – un simile precedente penale non rientra tra le ipotesi ostative alla regolarizzazione del 2009, poiché i reati in presenza dei quali si procede all'arresto obbligatorio o facoltativo in flagranza sono individuati mediante il criterio alternativo del riferimento alla pena edittale ovvero della indicazione nominativa, e il reato di reingresso nel territorio dello Stato prima della scadenza del divieto di legge, pacificamente estraneo alla sfera di operatività dell'art. 380 cod.proc.pen., ma astrattamente riconducibile all'art. 381 cod.proc.pen. quanto alla pena edittale, è stato sottratto all'ambito della previsione codicistica sull'arresto facoltativo per espressa iniziativa del legislatore il quale, in relazione all'ipotesi di

che trattasi, ha inteso introdurre la misura dell'arresto obbligatorio (v. art. 13, comma 13-*ter*); in effetti, la figura di arresto obbligatorio in esame, caratterizzata da una autonoma copertura legislativa, si presenta assolutamente peculiare e tutt'altro che assimilabile ai casi disciplinati dagli articoli 380 e 381 cod.proc.pen., onde alla fattispecie di cui all'art. 13, comma 13, del d.lgs. 286 del 1998 non appare estensibile il rinvio, di stretta interpretazione, contenuto nell'art. 1-*ter*, comma 13, della legge n. 102 del 2009. Né l'attendibilità di simili conclusioni sembra scalfita dalla comunanza di *ratio* tra le diverse ipotesi in relazione alle quali l'ordinamento prevede l'arresto obbligatorio o facoltativo, data l'evidente peculiarità dei fini perseguiti attraverso l'inasprimento delle misure considerate dall'art. 13, comma 13 e comma 13-*ter*, che vanno individuati nel controllo dei flussi migratori e nella disciplina dell'ingresso e della permanenza degli stranieri nel territorio nazionale, a prescindere dalla intrinseca pericolosità dei soggetti e delle condotte regolamentate. In conclusione, assorbite le restanti censure, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento dell'atto impugnato.

Le oscillazioni giurisprudenziali in materia di regolarizzazione ex art. 1-*ter* della legge n. 102 del 2009 inducono alla compensazione delle spese di lite, mentre ai sensi dell'art. 13, comma 6-*bis*.1, del d.P.R. n. 115 del 2002 (comma aggiunto dalla lettera *e*) del comma 35-*bis* dell'art. 2 del decreto-legge n. 138/2011, nel testo integrato dalla legge di conversione n. 148/2011) compete alla parte ricorrente la rifusione del contributo unificato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Sezione di Parma, pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.

Spese compensate.

Condanna l'Amministrazione a rifondere il contributo unificato nella misura versata dalla parte ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 6-*bis*.1, del d.P.R. n. 115 del 2002.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Parma, nella Camera di Consiglio del 9 novembre 2011, con l'intervento dei magistrati:

Mario Arosio, Presidente

Italo Caso, Consigliere, Estensore

Emanuela Loria, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 22/11/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)